



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

R.G. N. 1240/2021

Tribunale Ordinario di
Bergamo Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo

Dott.ssa Giulia Bertolino quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa
promossada

con gli Avv.ti Maurizio Riommi, Daniele Verduchi e Andrea Pesenti ed elettivamente domiciliato in Bergamo, via Cucchi n. 5

RICORRENTE

contro

Ministero dell’Istruzione, Dell’Università e della Ricerca (MIUR),

con le funzionarie dott.sse Giuseppina Tambone e Marilù Albanese ed elettivamente domiciliata in Bergamo, via Pradello n. 12

RESISTENTE

OGGETTO: *ricostruzione carriera*

Nelle note per l’udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 27.9.2021 ritualmente notificato, il, docente immesso in ruolo il 01.09.2001, agiva in giudizio nei confronti del MIUR al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare l’illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio di pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.09.2014, o alla diversa data ritenuta di giustizia, in applicazione del 3° comma

dell'art. 4 del D.P.R. n. 399 del 1988, per tutte le ragioni sopra esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto

- condannare il Ministero dell'Istruzione al riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera, al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.09.2014, ovvero dalla diversa data di giustizia, del servizio prestato dalla parte ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 7, con la conseguente collocazione nel successivo gradone stipendiale da anni 21 a 27 già a decorrere dalla data del 01.09.2016, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ed in ogni caso antecedente a quella del 01.09.2017 indicata dal Ministero datore, e con diritto al passaggio al successivo gradone stipendiale da anni 28 a 34 già alla data del 01.09.2023, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ma in ogni caso antecedente a quella del 01.09.2024 indicata dall'Amministrazione scolastica e, per l'effetto

- condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente inserita nei gradoni stipendiali, pari alla data del 30.06.2021 e tenuto conto dell'orario part-time di 12 ore settimanali svolto ad €. 1.541,23, salva la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre alle ulteriori differenze retributive maturande dal 01.07.2021 ed oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo".

Il MIUR si costituiva tempestivamente ritenendo fondata la domanda e solo eccependo la prescrizione quinquennale degli assegni considerando come unico atto interruttivo di essa il deposito del ricorso per cui è causa il 21.9.21, osservato che la diffida del 31.5.21 non è pertinente alla domanda svolta in giudizio.

Disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note e repliche depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata in forza della normativa eccezionale ed emergenziale di cui all'art. 221 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, nonché di cui all'art. 23 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. con mod. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e successiva proroga disposta dall'art. 16 c. 1 del D.L. 30.12.2021 n. 228.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

La parte ricorrente lamenta che con decreto in data 13.05.2006 prot. n. 3017 il Dirigente

Scolastico dell'Istituto Comprensivo Seriate "Aldo Moro" di Seriate ha provveduto alla ricostruzione della carriera dell'odierno istante al fine di valutare il servizio prestato dal medesimo come insegnante non di ruolo con contratti di lavoro a tempo determinato al momento del suo passaggio di ruolo alla scuola secondaria di I° grado, avvenuto a partire dal 1°

settembre 2001 e ha riconosciuto alla data del 01.09.2001, un'anzianità di servizio pre-ruolo di anni 7, computandoli ai fini giuridici ed economici in anni 6 ed ai soli fini economici in anni 1, collocando alla data del 01.09.2002 nella 2° posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 3, disponendo che la restante anzianità "è utile per il passaggio alla successiva posizione" e prevedendo, quindi, il passaggio al successivo gradone stipendiale da anni 9 a 14 a decorrere dalla data del 01.09.2004 (doc. 1).

Alla data del 01.09.2014, e cioè al compimento del 18° anno di anzianità di servizio, il Ministero non ha riconosciuto l'intera anzianità di servizio nella parte residuale di anni 1 di cui al decreto di ricostruzione di carriera n. 3017 del 13.05.2006, come dallo stesso peraltro disposto.

La parte convenuta conferma la correttezza della pretesa avanzata alla luce di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 4 ha previsto che *"Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali"*.

La parte convenuta ha precisato che l'aggiornamento della carriera del ricorrente era stata correttamente effettuata dall'Istituzione scolastica (doc. 1 delle memoria), ma non comunicata a Ragioneria e, pertanto, effettivamente non è stata al docente riconosciuta la corretta posizione stipendiale.

Pertanto, pacificamente il ricorrente ha diritto al riconoscimento per intero del servizio di pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.09.2014 con conseguente effetto sul riconoscimento del passaggio ai successivi gradoni.

La parte ricorrente deduce che la diffida del 31.5.21 costituisce idoneo atto di interruzione della prescrizione quinquennale, la parte convenuta contesta l'idoneità dell'atto in quanto la diffida prodotta ha ad oggetto la nota questione relativa all'integrale considerazione ai fini giuridici ed economici dei periodi pre-ruolo.

Dal tenore letterale della diffida prodotta sub doc. 2 del ricorso, è certo che il sig. Zanchi lamentava il mancato riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo sulla scorta del noto filone contenzioso, al contrario in questa sede la domanda proposta è un minus di quella oggetto della diffida, pertanto si ritiene la diffida prodotta idonea a interrompere la prescrizione.

Considerata la corretta condotta processuale della parte convenuta, si compensano per la metà le spese di lite, per il resto sono liquidate seguendo la soccombenza considerata la serialità del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero del servizio di pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato al compimento del 18° anno di servizio alla data del 01.09.2014 con conseguente effetto sul riconoscimento del passaggio ai successivi gradoni;
2. condanna il MIUR ad operare la ricostruzione della carriera della parte ricorrente secondo quanto previsto al punto 1), a collocarla nella fascia stipendiale spettante in virtù di tale riconoscimento e a corrisponderle le differenze retributive fra quanto ricevuto e quanto spettante in ragione dell'inquadramento nella corretta fascia stipendiale pari a € 1.541,23 maturate al 30.6.21, oltre interessi legali come in parte motiva considerando come atto interruttivo della prescrizione la diffida del 31.5.21,
3. compensa per la metà le spese di lite tra le parti,
4. condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.

Bergamo, 23 marzo 2022

Il
Giudice Giulia
Bertolino